



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE



Prot. 13504

Ordinanza n. 07

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI

IL SINDACO

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;
- Il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione Civile;

Considerato che

- L'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- L'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Visti:

- La legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353 ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio e degli incendi di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi di bosco;
- I Decreti legislativi 3/12/2010, n. 205 e 3/4/2006, n. 152;
- La L.R. 7/5/1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C), concernente le "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale";
- Il D.Lgs n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e ss.mm.ii.;
- Il D.L. n. 36/2013 convertito con modifiche nella L. n. 6/2014;
- La sentenza n. 16474/2013 della III sezione della Corte di Cassazione Penale;

Visto il Piano di Emergenza Comunale – Rischio incendi di interfaccia – O.P.C.M. n. 3606/2007 aggiornato nell'anno 2015 ed approvato con delibera di C.C. n. 58 del 21/12/2015;

Visto il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella legge n. 116 dell'11/8/2014, che tra l'altro riporta: **"... nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"**.

Vista la legge 24/11/1981, n. 689;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18/6/1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Visti:

- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26/1/1966;
- il T.U. degli Enti locali, D. Lgs 18/8/2000, n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di ordinanza contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per la per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Accertata la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, nonché dal vigente Statuto Comunale;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, aggregati urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

1. **Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 mt dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco;**
2. **Al decespugliamento lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche ...) da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 mt;**
3. **Al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).**

DISPONE

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentale in materia di P.A. e successive m. i.) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Ariano Irpino, al Comando Stazione C.F.S. di Ariano Irpino, al Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, alla Tenenza della G.d.F. di Ariano Irpino, alla Regione Campania Direzione Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale provinciale di Avellino.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazione sul sito Web del Comune.

RICHIAMA, infine

L'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

0825 875142 – Comando Polizia Municipale di Ariano Irpino

0825 765670 – Sala operativa Unificata permanente provinciale di Avellino

800449911 – numero verde Regione Campania (S.O.U.P.R.)

115 – Vigili del Fuoco

1515 – Corpo Forestale dello Stato

Ariano Irpino lì **- 7 GIU. 2016**

 **IL SINDACO**
(Dott. Domenico Gambacorta)